

Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" - 6° Aggiornamento del 7 agosto 2015

1. Premessa

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea ⁽¹⁾ stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR).

Lo scorso 18 marzo è stata pubblicata sul sito web dell'EBA una bozza di ITS che propone di emendare la citata disciplina comunitaria; sulla base di questa proposta la Commissione UE ha pubblicato il 31 luglio u.s. nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione n. 1278/2015, che modifica il Regolamento n. 680/2014 sopra richiamato.

Con l'emanazione del presente aggiornamento della Circolare si dà attuazione, a livello nazionale, alle predette modifiche al framework segnaletico europeo.

2. Le modifiche apportate agli schemi COREP

I principali interventi consistono in affinamenti degli schemi segnaletici prudenziali per adeguarli agli orientamenti pubblicati dall'EBA nell'ambito del processo di "Q&A".

Le sezioni maggiormente interessate dalle modifiche sono quelle in materia di rischi operativi e fondi propri.

Per quanto riguarda i rischi operativi, nell'ambito delle informazioni sulla ripartizione delle perdite operative, sono state introdotte nuove informazioni inerenti all'importo degli eventi di perdita.

In materia di fondi propri sono state definite distinte evidenze informative in materia di "capitale ammissibile", rispettivamente per la disciplina delle grandi esposizioni e quella delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario.

Inoltre, sono stati apportati affinamenti marginali su aspetti di natura tecnica nelle sezioni informative in materia di rischio di credito e di liquidità.

3. Entrata in vigore

Le innovazioni contenute nel presente aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data del 30 giugno 2015.

¹ E successive modifiche e integrazioni (cfr. Regolamento n. 227/2015).